

Validità della procura speciale rilasciata all'estero ai fini della costituzione di parte civile del prossimo congiunto della persona offesa

Trib. Milano, Sez. V, G.U. Cannavale, ord. 21.10.2015

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 e 90 comma 3 c.p.p., in caso di morte della persona offesa in conseguenza del reato, il successibile prossimo congiunto di quest'ultima, sebbene non successore universale, avrà diritto a costituirsi parte civile *iure proprio* e non *iure successionis*.

(Nel caso di specie il Giudice riconosceva la *legitimatio ad causam* dello zio materno della persona offesa, deceduta a seguito di infortunio sul lavoro, il quale era mero successibile e non successore universale secondo la legge egiziana, ovvero la legge di nazionalità del *de cuius*, competente a regolare la successione *mortis causa* ai sensi dell'art. 46 l. 218/1995). (1)

(1) In senso conforme Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 14251 del 5.04.2011, in *Cass. Pen.*, 2012, 5, p. 1831.

La validità della procura speciale (art. 122 c.p.p.) rilasciata all'estero ed utilizzata nell'ambito di un processo celebrato in Italia è disciplinata dalla legge italiana, la quale stabilisce il requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, mentre per gli altri requisiti sostanziali rinvia alla *lex loci*, a condizione che la stessa disciplini l'istituto in questione in maniera non contrastante con gli elementi essenziali che lo contraddistinguono nel nostro ordinamento, ovvero la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

(Nel caso di specie non si riteneva valida ai fini della costituzione di parte civile una procura speciale rilasciata in Egitto in quanto consistente nella generica elencazione di attività, giuridiche e non, delegate al procuratore e derivanti dal decesso della parte offesa, tra le quali figurava sommariamente la "*presentazione di opposizioni, ricorsi ed appelli nei processi civili e penali*"). (1)

(2)

(1) Si rileva per completezza che il principio espresso è valido per i soli Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.

(2) In tal senso Cass. Civ., S.U., ord. n. 10312 del 5.05.2006, in *Giur. it.*, 2007, 2, p. 403; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19214 del 30.9.2005, in *Foro it.*, 2006, 4, I, p. 1065.